



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R.n. 25/34 del 3.7.2007

Legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23 (aiuti per i danni alla produzione agricola) - Sostegno a favore degli allevatori per fronteggiare la *scrapie* degli ovicapri - Indennizzi per la perdita di reddito - Anni 2004-2007 - Direttive di attuazione.

1. Tipologia di aiuto

Tenuto conto delle difficoltà esistenti per la tempestiva sostituzione degli animali abbattuti per disposizione delle autorità sanitarie nel periodo 2004-2007, l'aiuto consiste unicamente in un compenso per la perdita di reddito dovuta alla mancata produzione di latte e agnelli/capretti, conseguente all'abbattimento di capi adulti femmine di ovini e di caprini.

Si considerano capi adulti:

- le agnelle/caprette da riproduzione da 7 a 12 mesi non gravide;
- le agnelle/caprette da riproduzione da 7 a 12 mesi gravide inizio gestazione;
- le agnelle/caprette da riproduzione gravide fine gestazione ;
- le pecore/capre partorite o di età superiore ad 1 anno;
- le pecore/capre 2° parto;
- le pecore/capre pluripare.

2. Calcolo della perdita e misura del contributo

La perdita di reddito conseguente alla morte degli animali ovini e caprini è calcolata considerando il valore della mancata produzione (vendita di latte e agnelli/capretti), al netto dei costi intermedi non sostenuti dall'allevatore (acquisto di foraggi e costi sanitari), differenziata a seconda che si tratti di capi comuni o capi iscritti nei libri genealogici.

L'aiuto sarà pari al 70% della perdita come sopra calcolata, vale a dire:

Calcolo dell'aiuto Euro/ovicapri	Ovicapri comuni	Ovicapri iscritti nel Libro Genealogico
Valore della produzione del latte	102,60	125,40



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Valore agnello/capretto	43,00	43,00
Produzione commercializzabile	145,60	168,40
Costi intermedi	- 29,12	- 33,68
Perdita di reddito	116,48	134,72
Aliquota dell'aiuto	70%	
Importo dell'aiuto concedibile per singolo capo ovicaprino	81,53	94,30

Il valore della mancata produzione del latte per singolo capo è stato determinato sulla base del prezzo medio del latte di pecora rilevato dall'ISMEA, nel 2006 pari a 0,57 euro/litro, rapportato alla produttività della pecora sarda in un anno, mediamente pari a 180 litri per la pecora comune e 220 litri per la pecora iscritta nei libri genealogici.

Il valore del mancato agnello/capretto è stato stimato mediamente in 43 euro, tenuto conto di un peso medio di 9 - 10 Kg/capo per un prezzo medio di 4,5 euro/Kg, rilevato dal listino prezzi dell'agnello da macello – mercato all'origine della banca dati ISMEA per i mesi di novembre e dicembre 2006.

La produzione commercializzabile del capo è rappresentata dal valore della produzione del latte sommato al valore dell' agnello/capretto.

3. Beneficiari

Sono beneficiari del presente aiuto gli allevatori di ovini e caprini, nelle cui aziende siano stati abbattuti selettivamente, a seguito della manifestazione della malattia, capi ovini e caprini geneticamente sensibili alle scrapie nel periodo 2004-2007.

4. Presentazione delle domande

Hanno titolo a presentare domanda di contributo gli allevatori ai quali è intestato il registro di stalla, ovvero i detentori dell'allevamento che siano stati autorizzati per iscritto dal titolare del registro di stalla a richiedere e a riscuotere il contributo.

La domanda, compilata su modulo come da fac-simile predisposto dall'Amministrazione regionale, deve essere indirizzata e inoltrata al comune nel quale è censito l'allevamento, rilevabile dal codice aziendale riportato nel registro di stalla.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- certificazione sanitaria rilasciata dal Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, attestante la consistenza degli animali abbattuti con l'indicazione



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

della specie e della categoria. A norma dell'articolo 49 del DPR 445/2000, la certificazione del servizio veterinario non può essere sostituita da autocertificazione o da altro documento;

- certificazione rilasciata dall'Associazione Provinciale Allevatori attestante la consistenza e la categoria dei capi iscritti al libro genealogico. In luogo della certificazione, il titolare o il detentore dell'allevamento può allegare alla domanda dichiarazione sostitutiva di certificazione redatta a termini dell'articolo 46 del DPR 445/2009, attestante i dati richiesti nel presente punto;
- fotocopia fronte-retro di un documento di identità in corso di validità.

5. Attuazione degli aiuti e attribuzione delle risorse

In virtù delle prerogative riconosciute dall'articolo 23, comma 5, della L.R. 11 marzo 1998, n. 8, la Giunta regionale attribuisce la competenza sull'istruttoria delle pratiche ai comuni ai quali saranno assegnate le necessarie risorse per l'erogazione dei contributi alle aziende beneficiarie.

Pertanto i comuni, acquisite le domande, dovranno .

- verificare che le domande siano conformi alle direttive della presente deliberazione e, in particolare, che siano corredate della prevista documentazione;
- determinare l'entità dell'indennizzo applicando i parametri fissati nella presente deliberazione.

Completata l'istruttoria delle domande pervenute, il comune inoltra all'Assessorato dell'agricoltura la richiesta delle risorse necessarie per il pagamento dell'aiuto, rappresentando l'esatto fabbisogno determinato in base all'esito positivo di tutte le pratiche istruite.

La richiesta delle risorse deve essere corredata dall'elenco nominativo dei beneficiari per ciascuno dei quali saranno indicati il codice fiscale, il codice aziendale, il numero di animali abbattuti – distinti per capi comuni e capi iscritti ai libri genealogici – per i quali è stata calcolata la perdita di reddito, l'importo dell'indennizzo spettante.

Le somme richieste saranno accreditate sui conti correnti dei comuni che adotteranno le determinazioni di pagamento degli indennizzi ai singoli beneficiari.

Il pagamento sarà effettuato con la modalità indicata nella domanda di contributo da parte del richiedente che potrà scegliere tra le seguenti opzioni:

- mandato diretto con quietanza del beneficiario;
- accreditamento su conto corrente bancario, del quale il beneficiario avrà fornito le coordinate.

A conclusione dell'intervento, i comuni sono tenuti a comunicare all'assessorato la spesa delle somme accreditate.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Eventuali somme residue dovranno essere riversate nei competenti capitoli in entrata del bilancio regionale, con le modalità che saranno indicate dagli uffici preposti.